

ESTRATTO DELLO STATUTO DEL CERSES

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "CENTRO DI RICERCA E STUDI STORICI E SOCIALI (CERSES)" [...].

ARTICOLO 2) FINALITÀ

Il Centro di ricerca e Studi Storici e Sociali si propone:

1. di contribuire allo studio della storia e delle dinamiche sociali ed alla elaborazione di sintesi culturali rivolte all'agire politico;
2. di raccogliere i documenti e promuovere studi ed attività culturali riguardanti l'opera dei cattolici italiani nel '900, con riguardo alla partecipazione dei cattolici alla vita del Paese [...].

Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro di ricerca e Studi Storici e Sociali si propone tra l'altro di:

- collaborare alla redazione, pubblicazione e divulgazione, anche per il tramite della rete informatica, di materiale informativo ed editoriale;
- organizzare incontri, manifestazioni, conferenze, convegni, dibattiti, seminari di studio, proiezioni audiovisive;
- collaborare alla produzione di note, opuscoli, libri, supporti audiovisivi e multimediali per favorire orientamenti positivi verso i valori promossi dall'associazione;
- provvedere alla acquisizione, conservazione e valorizzazione di beni culturali, specie archivistici e librari riferiti alla realtà locale e non;
- sviluppare progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano in settori affini;
- promuovere l'associazione "Argomenti 2000" avente come finalità lo studio e l'elaborazione di tematiche sociali e politiche, specie con riferimento alla transizione italiana;
- dare impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche che perseguono fini analoghi;
- accedere a contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni dello Stato, dell'Unione Europea, di fondazioni bancarie e di altri enti pubblici o di enti privati;
- svolgere qualsiasi altra attività che possa contribuire al perseguimento delle finalità associative.

ARTICOLO 3) SOCI

Possono essere soci ordinari del Centro di ricerca e Studi Storici e Sociali le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti di fatto, italiani o stranieri, che condividono le finalità dell'Associazione.

Possono essere soci solo le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti di fatto che dichiarano di accettare le norme del presente Statuto, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo prima della cooptazione di cui all'art. 4 che segue.

Ove l'associato non sia una persona fisica, l'ente indica la persona che lo rappresenta in ogni rapporto con l'Associazione.

Il socio decade dalla qualifica per:

1. recesso, dimissioni o morte;

2. esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per indegnità morale, comportamento contrario agli scopi dell'associazione o morosità nel versamento della quota associativa o per inattività protrattasi per oltre un anno.

La perdita della qualità di socio implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta e il Consiglio Direttivo può procedere alla reintegrazione del numero dei suoi fondatori.

I soci hanno pari diritti tra loro e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. Il contributo associativo è irripetibile, intrasmissibile e non rivalutabile.

La misura della quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4) SOCI COOPTATI

L'Assemblea dei Soci provvederà autonomamente alla cooptazione dei soggetti ritenuti meritevoli di cui all'art. 3 che precede, aumentando il numero dei componenti dell'associazione. I soci cooptati, salvo diversa delibera, hanno carattere vitalizio come tutti i soci.

ARTICOLO 5) ORGANI DEL CENTRO

Sono organi del Centro Studi Storici e Sociali:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Direttore;
5. Il Segretario – Tesoriere;
6. Il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 6) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Si convoca di regola tre volte all'anno, è composta dai soci fondatori e dai soci cooptati di cui all'art. 4.

L'Assemblea dei Soci delibera su:

- 1) la linea culturale dell'Associazione e le relazioni con le istituzioni del territorio;
- 2) l'elezione del Presidente;
- 3) la modifica dello Statuto;
- 4) la cooptazione di nuovi soci;
- 5) lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo nonché all'ammontare della quota associativa annuale.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio l'Assemblea dei Soci redige e approva il bilancio preventivo e consuntivo.

All'Assemblea dei Soci spetta ogni potere per la gestione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può compilare, se necessario, un regolamento per l'organizzazione e le attività del Centro di Ricerca e Studi Storici e Sociali.

ARTICOLO 7) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri da tre a cinque. Dura in carica sei anni ed i consiglieri sono immediatamente rieleggibili senza limiti di mandati.

Il Consiglio Direttivo delibera su:

1. il programma generale annuale delle attività;
2. tutto quanto ad esso demandato.

Il Consiglio Direttivo viene scelto dai soci fondatori.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un consigliere eletto dal Consiglio, il Direttore propone le principali attività culturali avvalendosi di alcuni esperti e, se costituito, del Comitato Scientifico.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto dal Segretario il relativo verbale che è sottoscritto da questi e dal Presidente.

ARTICOLO 8) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica sei anni ed è immediatamente rieleggibile senza limite di mandati.

Al Presidente spetta ogni potere per l'ordinaria gestione dell'Associazione nonché la legale rappresentanza, anche processuale, dell'Associazione. Entro tali limiti egli può delegare la rappresentanza per determinati atti o categorie di atti, anche mediante procura notarile. I procuratori eventualmente nominati dovranno riferire e rendere conto del proprio operato al Presidente.

Il Presidente ha il potere di compiere atti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente dovrà, comunque, preventivamente ottenere l'approvazione del Consiglio Direttivo per l'acquisto o la cessione, a titolo gratuito od oneroso, di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, la compravendita di prodotti e strumenti finanziari; la concessione di garanzie reali e personali; l'accettazione di eredità, donazioni e legati; la registrazione di periodici a nome dell'Associazione.

ARTICOLO 9) IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dall'Assemblea dei Soci, partecipa ai vari organi dell'Associazione, presiede e convoca il Comitato scientifico. Al direttore è affidato il coordinamento delle attività culturali dell'associazione e delle sue articolazioni.

ARTICOLO 10) SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è immediatamente rinominabile, senza limite di mandati.

Il Segretario assiste il Presidente nell'assolvimento del suo incarico, cura lo svolgimento delle iniziative dell'Associazione e redige i verbali del Consiglio Direttivo. Il segretario può fungere in prima persona da Tesoriere o delegare in merito altra persona già appartenente all'Associazione.

ARTICOLO 11) COMITATO SCIENTIFICO

Può essere attivato un Comitato Scientifico costituito da un numero di membri da 3 a 5, nominati dal Consiglio Direttivo, che durano in carica cinque anni rinnovabili.

Il Comitato Scientifico è convocato, dal Direttore che ne rappresenta gli orientamenti nel Consiglio Direttivo dell'Associazione, almeno una volta all'anno. Il Comitato Scientifico può far assistere alle proprie riunioni esperti e consulenti, all'uopo indicati di volta in volta.

Il Comitato Scientifico contribuisce, su richiesta del Direttore, ad elaborare i programmi di attività del Centro Studi Storici e Sociali compatibilmente con le risorse patrimoniali disponibili.

ARTICOLO 12) RISORSE PATRIMONIALI

Il patrimonio del Centro di ricerca e Studi Storici e Sociali è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione nonché dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il Centro di ricerca Studi Storici e Sociali trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- 1) quote e contributi dei Soci e dei membri del Direttivo e dei simpatizzanti;
- 2) erogazioni liberali dei membri e di terzi;
- 3) eredità, donazioni e legati;
- 4) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di fondazioni bancarie e di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati e ricerche e/o attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, effettuate occasionalmente, quali feste e sottoscrizioni;
- 7) altre entrate compatibili con le finalità associative.

Il Centro di ricerca Studi Storici e Sociali conserva, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui ai numeri 3, 4, 5 del comma precedente, nonché, per le risorse economiche di cui al numero 2, la documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Il Centro di ricerca Studi Storici e Sociali non ha fini di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre persone giuridiche che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Esso impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 13) MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato, su proposta presentata dall'Assemblea dei Soci, a tale scopo convocata, con il voto favorevole di 3/4 dei suoi componenti.

ARTICOLO 14) SCIoglimento

Parimenti l'Assemblea dei Soci può deliberare lo scioglimento del Centro di Ricerca e Studi Storici e Sociali, con il voto favorevole di 3/4 dei suoi componenti. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre persone giuridiche operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ARTICOLO 15) COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Organi dell'Associazione, tra gli Organi e i soci ovvero tra i soci, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà devoluta al giudizio di tre arbitri, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo dai due arbitri così eletti, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pesaro. Gli arbitri giudicheranno in forma irrituale, *ex bono et aequo*, con giudizio inappellabile, entro 90 giorni dalla costituzione del Collegio.

ARTICOLO 16) NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente previsto, derogato o incompatibile con il presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Attuale Presidente è l'Avv. Alberto Clini.